

Sentenza: 11/6/2014, n.177

Materia: sistema tributario- imposta regionale sulle attività produttive

Parametri invocati: articolo 117 secondo comma lettera e) della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Commissione Tributaria provinciale di Mantova

Oggetto: legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002), articolo 1, comma 5

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

La disposizione regionale impugnata prevede che “a decorrere dall’anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l’aliquota del 5,75 per cento”.

Con tale disposizione viene aumentata di un punto percentuale l’aliquota IRAP disposta, in via temporanea per gli istituti bancari dall’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 446/1997 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nella misura del 4,75 per cento.

La commissione tributaria ricorrente prospetta la lesione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario, di cui all’articolo 117 secondo comma lettera e), in quanto la norma impugnata eccederebbe la facoltà di variazione delle aliquote riconosciuta alle Regioni limitatamente all’aliquota ordinaria dell’IRAP.

La Regione Lombardia, intervenuta nel giudizio incidentale, chiede il rigetto della questione, poiché la norma impugnata troverebbe il suo fondamento nell’articolo 16 del d.lgs. citato secondo cui: “a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”.

La Corte richiama la propria giurisprudenza ed in particolare le sentenze 26/2014 e 357/2010 per riaffermare che l’IRAP, nonostante la sua denominazione, non può considerarsi “tributo proprio della regione”, con la conseguenza che la disciplina sostanziale dell’imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost., infatti anche dopo la sua “regionalizzazione”, l’IRAP non è divenuto “tributo proprio” regionale nell’accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle Regioni.

Ciò premesso, la Corte verifica se la facoltà di variare l'aliquota IRAP, attribuita alle Regioni dal comma 3 dell'articolo 16, sia limitata all'aliquota ordinaria o si estenda anche a quelle fissate dalla disciplina transitoria. In base all'interpretazione letterale della disposizione citata, la Corte afferma che è consentito variare "solo l'aliquota di cui al cui comma 1" ovvero l'aliquota ordinaria del 4,25, ma non le aliquote speciali, tra le quali quella di cui all'articolo 45 comma 1 del d.lgs. 446/1997 modificata dal legislatore con la norma impugnata, estranee all'ambito di applicazione dell'articolo 16 comma 3.

La disposizione di cui all'articolo 1 comma 5 della l.r. 27/2001 della Lombardia è dunque dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario.